

ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura

CONTRATTO RELATIVO ALL'INCARICO DI DIRIGENTE DI SERVIZIO

(Decreto del Commissario Straordinario n. 07 del 24.01.2014)

TRA

l'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito "ARCEA"), con sede in Catanzaro, alla Via Molè, Trav. L. Di Bona, P. IVA 02868170792, in persona del Commissario Straordinario, rappresentante legale *p.t.*, dott. Maurizio Nicolai, nato a Roma l'11/12/1965, C.F. NCLMRZ65T01H501V, residente in Cosenza alla Via Giuseppe Campagna n. 48, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 7 agosto 2013

E

l'avv. Gregorio De Vinci, nato a Catanzaro il 01/07/1980, ed ivi residente alla Via Milano, n. 15/*bis*, C.F. DVNGGR80L01C352Y (di seguito "Dirigente");

Articolo 1

Oggetto - Affidamento dell'incarico

1. L'ARCEA conferisce all'avv. Gregorio De Vinci, che accetta, l'incarico di Dirigente di Servizio dell'ARCEA, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 e dei vigenti CCNL Regioni - Autonomie Locali dell'Area Dirigenza.
2. Il Dirigente assume in prima persona le responsabilità risultanti dall'esercizio delle funzioni che saranno affidate dal Commissario Straordinario con separato atto nonché di tutte le attribuzioni dirigenziali attinenti al ruolo e individuate da norme di legge e di regolamento che saranno conferiti in ragione dell'ufficio o, comunque, in relazione a specifiche e sopravvenute esigenze organizzative.
3. Il Dirigente, nell'ambito dell'incarico conferitogli, si impegna al legittimo e corretto svolgimento di tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi che saranno assegnati con separato atto dal Commissario Straordinario, in coerenza con le finalità istituzionali dell'ARCEA.
4. Il Dirigente è sottoposto da parte del Commissario Straordinario e di altri organi preposti, alla verifica annuale sull'attività svolta, sul conseguimento degli obiettivi prefissati e sulla sana gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
5. Le parti si danno reciprocamente atto della natura fiduciaria dell'incarico, in virtù del ruolo legato alla posizione dirigenziale conferita con il presente contratto.



Articolo 2
Esclusività, incompatibilità, norme di comportamento

1. Il Dirigente si impegna a svolgere la funzione dirigenziale, di cui al precedente articolo, a tempo pieno e con l'impegno esclusivo a favore di ARCEA.
2. Il Dirigente dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità dell'incarico individuate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.
3. Il Dirigente si impegna inoltre a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni.

Articolo 3
Decorrenza e durata del rapporto

1. La durata del presente incarico è fissata in tre anni a decorrere dal 01 febbraio 2014, salvo i casi di risoluzione anticipata di cui al successivo articolo 5.
2. Alla scadenza del contratto, se non rinnovato, il Dirigente cessa automaticamente dall'incarico senza obbligo di preavviso.

Articolo 4
Recesso unilaterale del Dirigente

1. Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., il Dirigente può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza convenuta del termine.
2. Il recesso anticipato da parte del Dirigente deve essere comunicato all'ARCEA, con un preavviso di almeno trenta giorni. Il mancato rispetto del preavviso comporta l'applicazione di una penale pari ad una mensilità.

Articolo 5
Risoluzione anticipata da parte dell'ARCEA

1. Il Dirigente prende atto ed accetta espressamente che è in facoltà dell'ARCEA risolvere anticipatamente il contratto, previa declaratoria di decadenza dalle funzioni dirigenziali ricoperte e senza l'obbligo di corrispondere alcuna indennità, nelle ipotesi di valutazione negativa delle prestazioni annualmente rese, accertata dal Commissario Straordinario o dagli organi a ciò preposti, ovvero nel caso di mancata accettazione di tale esito da parte del Dirigente, a conclusione delle procedure di contraddittorio poste in essere ai sensi del CCNL di riferimento.
2. La risoluzione anticipata può altresì avvenire nei seguenti casi:
 - a) per esigenze funzionali legate al ridisegno della struttura organizzativa dell'ARCEA, ove il nuovo impianto risulti sostanzialmente diverso da quello precedente e non più compatibile con l'incarico di cui al presente contratto;
 - b) per il venir meno del rapporto fiduciario, nei limiti della incidenza di tale fattore, a fronte del quale dovrà essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni;

c) per l'insorgenza di sopravvenute esigenze di carattere finanziario discendente dall'applicazione di disposizioni legislative sul contenimento della spesa pubblica. In tal caso il Dirigente non potrà pretendere nei confronti dell'ARCEA e il compenso sarà corrisposto in ragione dell'effettiva durata dell'incarico.

3. La revoca anticipata dell'incarico senza preavviso da parte dell'ARCEA è, altresì, consentita in caso di compimento di gravi illegittimità, di mancato rispetto degli indirizzi ovvero di perdurante inerzia nell'assolvimento dei doveri di ufficio, secondo le procedure previste dai CCNL vigenti.

4. In caso di revoca dell'incarico con mantenimento in servizio, il Dirigente verrà utilizzato fino alla naturale scadenza del contratto mediante preposizione allo svolgimento di attività di studio e ricerca o con altri specifici incarichi, con adeguamento della retribuzione alla nuova funzione svolta.

Articolo 6

Trattamento economico e previdenziale

1. Al Dirigente compete il trattamento economico annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, fissato dal CCNL Regioni - Autonomie locali dell'Area Dirigenza, determinato nei seguenti importi:

a) Stipendio tabellare	€ 43.310,80 lordi
b) Retribuzione di posizione	€ 40.519,29 lordi
Totale	€ 83.830,09 lordi

2. Oltre al trattamento economico come sopra stabilito, al Dirigente è riconosciuta una indennità integrativa nella misura massima pari a € 20.000,00 quale retribuzione di risultato dovuta, alla fine di ciascun periodo di valutazione, per la partecipazione al conseguimento degli obiettivi dell'ARCEA, il cui raggiungimento dovrà essere certificato dal Commissario Straordinario.

3. Al Dirigente spettano le ferie annuali, i permessi e gli altri diritti non patrimoniali di qualunque natura previsti dalle disposizioni di legge e dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

4. Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, il Dirigente fruirà degli istituti previsti per i dirigenti di ruolo, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Articolo 7

Patrocinio legale

1. L'ARCEA, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento per acclarare la responsabilità civile o penale del Dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, ove non sussistano conflitti di interessi, ogni onere di difesa, facendo assistere il Dirigente da un legale.



2. In caso di sentenza di condanna definitiva passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ARCEA ripeterà dal Dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

Articolo 8 **Elezione di domicilio e foro competente**

1. Ai fini del presente contratto, le parti eleggono domicilio in Catanzaro, presso la sede dell'ARCEA.

2. Per ogni controversie derivante dal presente contratto è competente il Tribunale di Catanzaro.


Articolo 9 **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applica il CCNL Regioni - Autonomie locali dell'Area Dirigenza nonché la specifica legislazione nazionale di settore e le norme del codice civile, ad esclusione dell'art. 2103 cod. civ.

Letto, approvato e sottoscritto in n. 2 originali.

Catanzaro, 3 febbraio 2014

Il Dirigente





Per l'ARCEA

Il Commissario Straordinario

